

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale del 31 marzo 2009, Rep. n. 1918-2009, Prot. n. 15716;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”* che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.L. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università, nella seduta del 26 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24 maggio 2018 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione.

SI STIPULA TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.A.P. 37129 Codice Fiscale 93009870234, (di seguito denominata "Università"), rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14 marzo 1953, in qualità di Rettore dell'Università;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede legale in Napoli, via S. Pansini n. 5 C.A.P. 80131, Codice Fiscale 06909360635, (d'ora in poi denominato "A.O.U."), rappresentata dal Dott. Vincenzo Viggiani, in qualità di Direttore Generale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinanti

L'A.O.U., quale soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica, i laureati (d'ora in poi denominato "tirocinanti") provenienti dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Verona;

Art. 3 – Durata del tirocinio

I tirocinanti svolgeranno attività di tirocinio in regime di *stage* per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui sono iscritti, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

L'A.O.U. mette a disposizione dei tirocinanti il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dall' A.O.U. e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, da parte del Direttore della Scuola di specializzazione comprendente i nominativi dei tirocinanti e del tutore universitario, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture dell'A.O.U. è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'A.O.U. provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

L'A.O.U. si impegna ad assicurare loro la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'A.O.U. assicura ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l' A.O.U. i tirocinanti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 15 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di tre anni con decorrenza dalla data della stipula.

La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 16 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 17 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Napoli sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 18 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Il Rettore

(Prof. Nicola Sartor)

A. O. U. FEDERICO II

Il Direttore Generale

(Dott. Vincenzo Viggiani)